

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1615

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **DALLA CHIESA**

Istituzione di un calcolatore unico nazionale per la determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento in favore dei figli

Presentata il 15 dicembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante il nostro ordinamento giuridico obblighi entrambi i genitori a provvedere al sostentamento economico dei figli nati da una unione non più in essere, la realtà evidenzia che vi è un impoverimento della coppia e, più frequentemente, della parte non collocataria, ovvero i padri.

Come già in passato rilevato dall’Istituto di studi politici, economici e sociali-Eurispes, l’80 per cento dei padri separati non riesce a vivere con ciò che resta del loro stipendio dopo una separazione.

Secondo i dati dell’ISTAT, nonostante nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19 il numero dei divorzi in Italia sia diminuito, dal 2021 separazioni e divorzi hanno subito un significativo incremento per ritornare ai livelli pre-pandemia: +36,4 per cento per le separazioni e +32,8 per cento per i divorzi, con un aumento di separazioni e divorzi consensuali (+6 per cento).

Sono proprio loro, i padri separati, a rappresentare una nuova categoria di poveri, costretti a chiedere aiuto alla Chiesa o ai servizi sociali. Secondo la Caritas i nuovi poveri in un caso su due, cioè circa il 45 per cento, sono rappresentati da uomini separati o divorziati. Un dato in esponenziale aumento se solo si pensa che nel 2011 esso si attestava al 25 per cento.

Uno degli aspetti di maggiore criticità nella determinazione di tali situazioni è da ravvisare nelle prassi consolidate nei nostri uffici giudiziari che sovente si riferiscono ad una percentuale predeterminata dei redditi della parte obbligata: nei nostri tribunali accade frequentemente che l’assegno di mantenimento sia determinato in concreto in misura superiore al costo marginale per le spese ordinarie di mantenimento del singolo figlio convivente.

Parlare di costo marginale del singolo figlio e non di assegno per il mantenimento di ciascuno dei figli è una distinzione che

sfugge costantemente nella prassi italiana. È evidente che provvedere al mantenimento di due figli per le spese ordinarie non equivale alla somma algebrica del costo del singolo figlio: in relazione al secondo figlio, ad esempio, le spese di casa non aumentano o aumentano in modo poco significativo; le spese per l'autovettura (utilizzata anche per le esigenze dei figli) non aumentano; le spese per le vacanze aumentano ma non si raddoppiano. Quindi il costo marginale (cioè il costo aggiuntivo per ogni figlio in più che i genitori hanno) è molto inferiore al costo medio calcolato per tutti i figli della coppia e la differenza fra costo medio e costo marginale è tanto maggiore quanto maggiore è il numero dei figli della coppia.

Una simile considerazione pare essere aliena alle nostre prassi giudiziarie che si limitano a determinare l'assegno complessivo e a dividerlo per ciascuno dei figli: l'assegno di mantenimento per i figli viene determinato non facendo riferimento al costo marginale per l'ordinario mantenimento del singolo figlio convivente bensì individuando la somma necessaria al nucleo costituito dal genitore convivente e dai figli che vivono con esso convivono per mantenere un tenore di vita tendenzialmente paragonabile a quello matrimoniale, salvo verificare se i redditi della parte obbligata consentano di essere gravati da tale somma e, in caso di previsione negativa, ridurre la somma sino a consentire alla parte obbligata di sopravvivere.

Inoltre, sovente si assiste ad una quantificazione dell'assegno correlata a una predeterminata percentuale dei redditi della parte obbligata: da ciò segue che l'intera redistribuzione dei redditi fra coniugi separati o divorziati nella maggior parte dei giudizi di separazione o divorzio transita proprio attraverso l'assegno di mantenimento dei figli.

Questo tema inevitabilmente si intreccia con la discussione relativa agli assegni di mantenimento dei figli e di ciascuno di essi che, così come determinati nei nostri tribunali, sono superiori a quanto necessario per coprire i costi che il genitore convivente

sopporta per il fatto di avere ciascun figlio con sé.

Il problema sopra evidenziato attiene alla prassi consolidata nei nostri tribunali e non alla formulazione dell'articolo 337-ter del codice civile ovvero dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

In proposito si deve rilevare come in molti ordinamenti a noi vicini, quali la Francia, l'Inghilterra e la Germania, la discrezionalità del giudice sia limitata dall'esistenza di sistemi di calcolo dell'assegno di mantenimento basati proprio sul costo marginale del singolo figlio convivente: il giudice si discosta dal risultato prodotto dai sistemi di calcolo solo in casi eccezionali.

Questi Paesi sono dotati di un calcolatore elettronico elaborato dal Governo e fruibile sui rispettivi siti *internet* istituzionali che consente alle persone che si accingono ad affrontare una separazione, un divorzio, o qualunque altro contenzioso che implichi la determinazione di un assegno di mantenimento in favore dei propri figli, di conoscere in anticipo la somma che saranno obbligati a versare.

La presente proposta di legge, muovendo in tale direttrice, è volta a istituire, presso il Ministero della giustizia, un calcolatore atto a determinare in astratto quali costi sostiene un genitore per il fatto di avere un figlio con sé e quali di questi costi devono essere posti a carico dell'altro genitore in considerazione dei redditi di entrambi e in considerazione del valore economico dell'assegnazione della casa familiare.

Fra le più significative novità introdotte dal sistema di calcolo dell'assegno di mantenimento si evidenzia proprio la previsione relativa alla pluralità di figli, fattispecie rispetto alla quale si prevede un sistema di calcolo ancorato al costo marginale di ciascun figlio. Altra fondamentale innovazione concerne la deduzione dai redditi di entrambi i genitori di una somma, il cosiddetto « reddito minimo di sussistenza », determinato sulla base dei parametri dell'ISTAT per il calcolo della soglia di povertà assoluta: ciò consentirà al genitore obbligato di avere a propria disposizione quanto necessario alla propria sussistenza, al con-

tempo provvedendo al sacrosanto obbligo di mantenimento del figlio nel rispetto degli articoli 315-*bis* e 317-*bis* del codice civile.

Il calcolatore istituzionale, denominato « calcolatore unico nazionale per la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli », al pari degli altri ordinamenti nei quali è in uso, non è vincolante per il giudice, ma costituisce un efficace strumento di supporto ad esso nel compito di determinare l'importo dell'as-

segno, con facoltà di discostarsene per adeguare la decisione al caso concreto.

Il calcolatore, oltre a contribuire a ridurre il tasso di litigiosità nelle controversie, così come accaduto negli Stati ove esso è in vigore, consentirà a tutti gli attori della vicenda giudiziaria di conoscere anticipatamente il *quantum* dell'assegno, sopprimendo le ingiustificate disomogeneità dei diversi tribunali italiani e consentendo, al contempo, di adeguare alle specifiche istanze del caso concreto i provvedimenti in tale materia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede all'istituzione di un calcolatore unico nazionale per la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, di cui all'articolo 337-ter, quarto comma, del codice civile, fermo restando quanto disposto dagli articoli 315-bis e 317-bis del medesimo codice, secondo i seguenti criteri e principi:

a) determinare l'importo del contributo per il mantenimento dei figli, considerando il reddito lordo di ciascun genitore; a tal fine il reddito preso in considerazione è quello dell'anno precedente, calcolato sommando i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo e d'impresa, i redditi di capitale e i redditi diversi determinati ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi soggetti a imposta sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i redditi agrari e dominicali, i redditi netti da locazione di immobili e le somme ricevute a titolo di mantenimento del coniuge corrisposte da un terzo. I redditi sono ridotti degli eventuali benefici e sussidi pubblici nonché delle deduzioni o crediti d'imposta a questi relativi;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), sia computato, quale reddito del genitore assegnatario della casa familiare, un importo corrispondente al reddito me-

dio ordinariamente ricavabile dalla fruizione della casa familiare;

c) prevedere che, ai fini di cui alla lettera *a)*, nel calcolo del reddito lordo annuo non siano computate le spese sostenute per ottenere i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, le provvidenze e i sussidi di natura pubblica erogati per il sostegno della genitorialità e gli assegni alimentari e di mantenimento ricevuti per i figli diversi da quello cui si riferisce la richiesta;

d) prevedere che dal reddito di ciascun genitore, calcolato ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, si deduca un reddito minimo di sussistenza, determinato sulla base dei parametri adottati dall'ISTAT per il calcolo della soglia di povertà assoluta;

e) prevedere che i redditi disponibili di ciascun genitore, determinati ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, siano sommati ai fini della determinazione dell'importo del contributo di base per il mantenimento, cui entrambi i genitori sono obbligati;

f) prevedere che il sistema di calcolo dell'assegno annuo di mantenimento dovuto da un genitore per il figlio sia stabilito tenuto conto del contributo di base per il mantenimento, delle spese per l'assistenza all'infanzia, delle spese per l'istruzione e delle spese connesse a speciali esigenze del figlio, del reddito disponibile di tale genitore in rapporto a quello di entrambi i genitori e del tempo di collocamento presso ciascuno dei genitori, determinato ai sensi della lettera *g)*. Prevedere altresì che, in caso di pluralità di figli, l'assegno per il mantenimento sia determinato in misura decrescente in relazione al costo marginale riferibile a ciascun figlio successivo al primo;

g) prevedere distinti sistemi di calcolo dell'assegno annuo di mantenimento per le seguenti ipotesi:

1) presenza del figlio presso un genitore per una durata superiore all'80 per cento del numero dei giorni dell'anno solare;

2) presenza del figlio presso un genitore per una durata superiore al 40 per

cento e inferiore o pari all'80 per cento del numero dei giorni dell'anno solare;

3) presenza del figlio presso un genitore per una durata pari o superiore al 20 per cento e inferiore o pari al 40 per cento del numero dei giorni dell'anno solare;

h) prevedere che dal calcolo dell'importo dell'assegno sia esclusa la quota corrispondente ai periodi di permanenza del figlio presso il genitore obbligato al mantenimento, ad eccezione delle spese straordinarie.

2. Il calcolatore unico nazionale di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero della giustizia ed è liberamente consultabile attraverso il sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

3. Il calcolo eseguito mediante il calcolatore unico nazionale di cui al comma 1 non è vincolante per la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli da parte del giudice, il quale ha facoltà di utilizzare il dato di carattere indicativo adeguandolo al caso concreto.

PAGINA BIANCA



19PDL0068410